

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziare con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Materiali litoidi e vegetali

1. I materiali litoidi rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, previo nulla osta

regionale, in attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il commissario delegato assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

Art. 11.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2015

Il Capo del Dipartimento:
GABRIELLI

15A00123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001); schema idrico Basento Bradano, Tronco di Acerenza; distribuzione III Lotto. Modifica soggetto aggiudicatore (CUP G86G06000020005). (Delibera n. 27/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando

a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, concernente l'istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania, e la legge 11 luglio 1952, n. 1005, concernente la ratifica, con modificazioni, del predetto decreto legislativo e l'ampliamento del comprensorio di attività dell'ente medesimo (da ora in avanti, indicato come EIPLI) a comuni dell'Irpinia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, recante trasferimento parziale alle regioni Puglia, Basilicata e Campania dei beni e del personale dell'ente sopra richiamato, che — tra le funzioni residue dello stesso ente — prevede anche la possibilità di «provvedere ad interventi, in quanto strumento tecnico-esecutivo, su incarico o concessione delle regioni e degli enti locali ter-



ritoriali, riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere pubbliche irrigue e di quelle eventualmente connesse di bonifica idraulica»;

Vista legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003 ogni progetto d'investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (da ora in avanti «Codice dei contratti pubblici»), e successive modificazioni ed integrazioni, e visti, in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi», e specificatamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione», alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 2, comma 634, ha previsto il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione, tra l'altro, di enti ed organismi pubblici statali, da disporre con uno o più regolamenti da emanare entro la data del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, che, all'art. 26, comma 1, prevede, tra l'altro, la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati approvati preliminarmente dal Consiglio dei ministri gli schemi dei regolamenti di riordino o per i quali non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del citato art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007;

Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che all'art. 3, comma 3-bis, ha previsto, per il citato EIPLI, la proroga al 31 marzo 2010 del termine di cui al richiamato decreto-legge n. 112/2008, art. 26, comma 1;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che, all'art. 2, comma 6, ha prorogato al 31 dicembre 2010 il termine relativo all'adozione del decreto di riordino dell'EIPLI;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, all'art. 2, comma 2-*quinqüiesdecies*, ha ulteriormente prorogato il termine sopra richiamato, fissandolo al 31 dicembre

2011, e che inoltre, entro tale ultima scadenza, ha previsto per il suddetto l'ente l'adozione, da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con le procedure di cui all'art. 26 del richiamato decreto-legge n. 112/2008, «del regolamento di riordino o di soppressione, previa liquidazione»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che reca un piano straordinario contro la mafia, nonché una delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato sia dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sia dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, che all'art. 21, commi 10 e 11, ha previsto:

la soppressione e messa in liquidazione dell'EIPLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge (6 dicembre 2011);

il trasferimento, entro il 30 settembre 2012, delle funzioni, delle risorse umane e strumentali nonché dei rapporti attivi e passivi dell'ente «al soggetto costituito o individuato dalle regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato»;

l'affidamento della gestione liquidatoria dello stesso ente, dalla citata data di soppressione e fino all'adozione delle misure di cui allo stesso comma 11, all'esistente gestione commissariale, cui ha mantenuto i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'ente, anche nei confronti dei terzi;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 3 include lo «schema idrico Basento-Bradano, tronco di Acerenza - distribuzione III lotto»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corregge in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici,



relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 274/2006), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dello «schema idrico Basento-Bradano - tronco di Acerenza, distribuzione III lotto», prendendo atto che il soggetto aggiudicatore è stato individuato nella regione Basilicata;

Vista la delibera 25 gennaio 2008, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2008), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo dell'intervento «schema idrico Basento-Bradano - tronco di Acerenza - distribuzione III lotto», individuando in euro 101.768.337,02 il relativo limite di spesa aggiornato ed assegnando alla regione Basilicata contributi a completa copertura del predetto limite in termini di volume di investimento;

Vista la delibera 3 agosto 2011, n. 59 (*Gazzetta Ufficiale* n. 283/2011), con la quale questo Comitato ha individuato nel citato EIPLI il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame, prevedendo che, in caso di soppressione dell'ente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovesse provvedere a proporre a questo Comitato l'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatore e invitando lo stesso Ministero a comunicare gli eventuali aggiornamenti del cronoprogramma dell'intervento e dello stato dei finanziamenti attribuiti;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136 (*Gazzetta Ufficiale* n. 103/2013), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che, nella tabella 0, «Programma infrastrutture strategiche», tra gli «Schemi idrici Basilicata», include l'intervento «Schema Basento-Bradano, tronco di Acerenza, 3° lotto»;

Viste le note 7 aprile 2014, n. 13963 e n. 13988, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'intervento «schemi idrici regione Basilicata: Basento-Bradano - tronco di Acerenza - distribuzione 3° lotto. Proposta di variazione del soggetto aggiudicatore» e trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Viste le note 16 aprile 2014, n. 15351, 9 maggio 2014, n. 18122, e 18 giugno 2014, consegnata nel corso della riunione preparatoria di questo Comitato e acquisita al protocollo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica al n. 2682, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la suddetta documentazione istruttoria e fornito ulteriori precisazioni;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa con le succitate note, in particolare:

che, a seguito di una richiesta dell'EIPLI di variare il piano delle erogazioni dei contributi assegnati all'intervento, l'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze aveva rilevato che lo stesso ente non poteva più essere considerato soggetto aggiudicatore dell'inter-

vento in esame, considerata la scadenza del termine previsto dal richiamato art. 21, comma 11, del decreto-legge n. 201/2011;

che anche l'Avvocatura generale dello Stato, nel parere trasmesso con nota 14 gennaio 2014, n. 14194, si è espressa negativamente circa la prosecuzione delle funzioni di soggetto aggiudicatore di una infrastruttura strategica da parte dell'attuale gestione commissariale dell'EIPLI, non ritenendo che lo svolgimento di tale ruolo rientri tra le funzioni istituzionali dell'ente stesso trasferibili in capo al commissario, ai sensi del suddetto art. 21, nel periodo di liquidazione dell'ente;

che la regione Basilicata, con nota 16 gennaio 2014, n. 6869, propone quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento un «commissario *ad hoc*», indicando la persona dell'ing. Saverio Riccardi, attualmente commissario straordinario dello stesso EIPLI, e che la relativa nomina non è tuttavia intervenuta;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non potendo nominare commissari straordinari con funzioni di soggetto aggiudicatore, propone l'individuazione del nuovo soggetto aggiudicatore nella regione Basilicata, che ha peraltro già rivestito tale ruolo in sede di approvazione dei progetti preliminare e definitivo dell'intervento medesimo, richiedendo peraltro che questo Comitato valuti la possibilità di attribuire invece all'ing. Saverio Riccardi la suddetta funzione;

che la suddetta relazione riporta aggiornamenti in merito:

ai profili finanziari dell'infrastruttura, precisando, tra l'altro, che a tutto il 31 gennaio 2014 sono stati emessi 3 stati di avanzamento lavori per complessivi 7,595 milioni di euro, cui si devono aggiungere i costi di progettazione (0,900 milioni di euro + IVA);

al cronoprogramma delle attività, comunicando che i lavori sono stati avviati il 21 maggio 2013 e che termineranno presumibilmente il 10 settembre 2016;

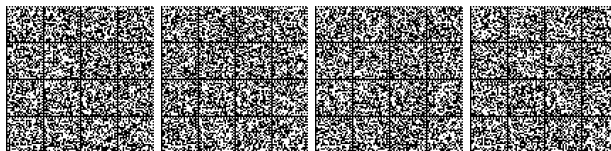
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato, sopra sinteticamente riportato, e considerato che non risulta allo stato nominato un commissario *ad hoc* per la realizzazione dell'opera;

Ritenuto di includere, tra gli obblighi del soggetto aggiudicatore, quello di assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 1° agosto 2014, n. 3327, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;



Delibera:

1. Il nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento «schema idrico Basento-Bradano - tronco di Aderenza - distribuzione III lotto» di cui alle delibere di questo Comitato n. 106/2006 e n. 3/2008 è individuato nella regione Basilicata.

2. La predetta regione subentra all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), precedente soggetto aggiudicatore, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi relativi all'intervento di cui al citato punto 1, inclusa l'assegnazione dei contributi disposta al punto 2 della richiamata delibera di questo Comitato n. 3/2008.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'avanzamento dei lavori relativi all'intervento di cui al suddetto punto 1.

4. Il CUP assegnato all'intervento di cui al precedente punto 1, ai sensi della delibera n. 24/2004, deve essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento stesso.

5. Il soggetto aggiudicatore di cui al punto 1 dovrà assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui al citato art. 1 della legge n. 144/1999.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2014

Ammissione al visto parziale (come deliberato nell'Adunanza del 18 dicembre 2014) con stralcio dell'art. 5 del provvedimento.

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 4029

15A00121

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 dicembre 2014.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto lo statuto dell'Università di Messina, emanato con decreto rettorale n. 1244 del 14 maggio 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 19 maggio 2012;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico, nelle sedute del 25 settembre e del 7 ottobre 2014, con le quali sono state approvate le modifiche del vigente statuto dell'Università degli studi di Messina nonché la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2014, con la quale il consiglio ha espresso il parere favorevole in merito alle predette modifiche di statuto;

Vista la nota prot. n. 66101 del 15 ottobre 2014 con cui le suddette delibere sono state trasmesse al MIUR per il controllo previsto *ex lege*;

Considerato che il MIUR, con nota del 12 dicembre 2014, prot. 30923, ha formulato osservazioni sulla proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto, precisamente, sulle modifiche apportate all'art. 20, comma 1, all'art. 53, comma 2, all'art. 54, comma 5 e all'art. 57, comma 5;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 29 dicembre 2014, con le quali gli organi collegiali hanno recepito integralmente le osservazioni e le richieste ministeriali, considerate condivisibili;

Decreta:

Lo statuto d'Ateneo è così modificato:

Articolo unico

All'art. 2, si introduce il seguente comma 3:

«3. L'Università garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale».

Gli attuali commi 3, 4 e 5 assumono la numerazione 4, 5 e 6.

All'art. 5, i commi 7 e 8 sono così sostituiti:

«7. L'Università può partecipare, secondo modalità stabilite con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere vincolante del senato accademico, a società o ad altre associazioni o fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse alle attività didattiche e/o di ricerca o comunque utili al fine di un ottimale conseguimento dei propri fini istituzionali come previsto dalla legislazione vigente.

8. L'Università ha un sigillo, il cui utilizzo da parte di terzi è soggetto ad autorizzazione del rettore».

Per ragioni di sistematicità, gli articoli 7 «Organi di governo» e 8 «Accesso ai fondi di finanziamento» dello statuto sono invertiti ed è spostata la sezione I del titolo II. Pertanto, l'art. 7 «Accesso ai fondi di finanziamento» adesso fa parte del titolo I e la sezione I del titolo II prende inizio dall'art. 8 «Organi di governo».

All'art. 9, i primi 2 periodi del comma 1 sono così sostituiti:

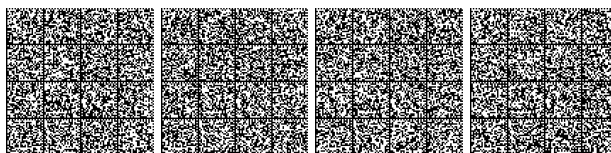
«1. Il rettore è eletto a suffragio diretto da:

a) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010;

b) ricercatori a tempo determinato diversi da quelli indicati alla lettera a), il cui voto viene conteggiato nella misura del 30 per cento;

c) dirigenti amministrativi;

d) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici il cui voto viene conteggiato nella misura del 25 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto;



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso relativo alla delibera 1° agosto 2014, recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001); schema idrico Basento Bradano, Tronco di Acerenza; distribuzione III Lotto. Modifica soggetto aggiudicatore (CUP G86G06000020005). (Delibera n. 27/2014)».

In calce alla delibera citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2015, nella parte in cui sono riportati gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, si precisa che l'ammissione al visto parziale si riferisce al contenuto del precedente punto 5 del deliberato, non riprodotto in quanto stralciato; a seguito dello stralcio, al punto 6 è stato assegnato il n. 5 che, quindi, è da intendersi come pienamente efficace.

15A01146

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 16 febbraio 2015, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 11 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

“Volete Voi che sia abrogato l'art. 55 del Codice Penale?”.

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore del referendum “Per la Libera Difesa” - Studio Legale Bozza, Corso Trieste n. 199 - 00198 ROMA - e-mail: segreteria@perlaliberadifesa.it; info@perlaliberadifesa.it; tel. Cell. 3771676882.

15A01151

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 13 marzo 2012.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato a Londra il 13 marzo 2012.

La ratifica è stata autorizzata con legge 17 ottobre 2014, n. 158, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2014.

In conformità al suo art. 12, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 26 gennaio 2015.

15A01021

Istituzione del Consolato onorario in Peja (Kosovo).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Peja (Kosovo) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pristina, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio del municipio di Peja.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 2015

Il Direttore generale: BELLONI

15A01022

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Giselle Canahuati Canahuati, Console generale della Repubblica di Honduras in Roma.

15A01023

Rilascio di exequatur

In data 29 gennaio 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Wang Dong, Console generale della Repubblica popolare cinese in Milano.

15A01024

MINISTERO DELLA DIFESA

Radiazione delle strade militari n. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 82, 83, 248 e 244, site nel Comune di Acceglio.

Con decreto direttoriale n. 202/3/5/2014 datato 2 dicembre 2014 è stata disposta la radiazione, dal novero delle strade militari, delle strade n. 38 da Pratorotondo a Colle Ciarbonet km 4.000, n. 39 da Acceglio a Saretto km 5.000, n. 40 da Saretto a Chiappera km 2.000, n. 41 da Saretto - Sorgente Maira a Sorgente Baciasse km 6.078, n. 42 da Saretto a Pendici Rocca Rossa km 2.700, n. 43 da Saretto a Pilon Bastier km 1.400, n. 44 da Pendici Rocca Rossa a Ponte delle Fie km 2.800, n. 45 da bivio strada Monte Bellino a Grange Riciarm km 0.800, n. 82 da Acceglio a Prato Ciorliero km 7.500, n. 83 da Villaro a Lausetto km 1.150, n. 248 da Lausetto a Monte Bellino km 15.850 e n. 244 da Passo della Gardetta - Rocca Brancia - Colle Oserot - Repiatetta, n. 3 tronco Colle Oserot - Repiatetta km 3.500, ricadenti nel territorio del Comune di Acceglio (Cuneo).

15A01014

